

I diritti delle lavoratrici madri

I tuoi diritti legali, i tuoi diritti sul lavoro, gli assegni di maternità...

I TUOI DIRITTI LEGALI

La donna immigrata senza permesso di soggiorno e suo marito convivente, possono ritirare un permesso di soggiorno per la durata della gravidanza e i primi sei mesi dopo il parto.

Bisogna presentare:

1) il certificato di gravidanza che forma parte del libretto di gravidanza preso dall'USL.

Con questo permesso di soggiorno comunque non ci si può iscrivere al servizio sanitario!

Anche senza il permesso di soggiorno sono garantiti tutti gli esami durante la gravidanza, offerti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale!!!

I TUOI DIRITTI SUL LAVORO

La legge italiana tutela le lavoratrici dipendenti in attesa di un bambino con il divieto di licenziamento per il periodo che va dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino, l'obbligo di astenersi dal lavoro per gli ultimi due mesi della gestazione e per i tre mesi successivi alla nascita del bambino. (E possibile lavorare fino a un mese prima del parto firmando una dichiarazione con cui ci si assume la responsabilità e presentando un certificato del ginecologo, in questo modo è possibile usufruire di quattro mesi anziché tre di astensione obbligatoria dopo il parto).

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (periodo in cui la legge proibisce di lavorare) le madri hanno diritto ad una indennità economica pari all'80% del loro stipendio.

Per donne in stato di gravidanza a rischio o per quelle che svolgono lavori gravosi e insalubri (senza possibilità di trasferirsi a un posto meno nocivo alla loro salute e alla salute del nascituro dentro della stessa ditta) il periodo di astensione più cominciare già primo del settimo mese. La richiesta di astensione anticipata deve essere presentata dalla donna all'Ispeettorato del Lavoro allegando, nel caso di gravidanza a rischio, il certificato del ginecologo e, nel caso di lavori pericolosi, la dichiarazione del datore di lavoro con cui si esprime l'impossibilità di adibire la donna ad altre mansioni.

Terminato il periodo dell'astensione obbligatoria si ha diritto ad altri 6 mesi di astensione facoltativa, fruibili anche in maniera frazionata. In questo caso lo stipendio sarà ridotto al 30%.

Durante i primi tre anni di vita del bambino la madre può assentarsi dal lavoro se il bambino è ammalato dietro presentazione del certificato del pediatra. Se si rientra al lavoro entro il primo anno di vita del bambino si ha diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro senza che lo stipendio venga ridotto e a pause per l'allattamento. Si ha anche diritto a permessi pagati per visite mediche o esami clinici connessi alla gravidanza (se non si possono effettuare al di fuori dell'orario di lavoro).

GLI ASSEGNI DI MATERNITÀ

Le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o straniere (anche senza carta di soggiorno) ricevono gli assegni di maternità se hanno avuto un continuo rapporto di lavoro durante il quale sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria della maternità per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o affidato. L'assegno è concesso e pagato dall'INPS. Un altro tipo di assegno di maternità viene pagato alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno per cui NON è stato versato il contributo per la maternità, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. In questo caso, l'assegno viene pagato soltanto se il reddito familiare non supera una certa summa.

L'assegno è concesso dal comune e pagato dall'INPS. La richiesta degli assegni di maternità deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore in famiglia. L'indennità di maternità COSA E' E' l'indennità sostitutiva della retribuzione (pari all'80% della retribuzione media giornaliera), che viene pagata alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza o per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.

A chi spetta l'indennità spetta: alle lavoratrici dipendenti, che si assentano dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data della nascita del bambino alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) alle lavoratrici parasubordinate, iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi alle lavoratrici domestiche al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).

Le lavoratrici dipendenti possono rimanere al lavoro fino all'ottavo mese di gravidanza. Il periodo di astensione non utilizzato è recuperato dopo la nascita del bambino. LA DOMANDA

La domanda va presentata sia agli uffici dell'INPS, sia al datore di lavoro. Il lavoratore dipendente deve presentare: una copia direttamente alla sede Inps una copia al datore di lavoro Il lavoratore autonomo (artigiani, commercianti, parasubordinati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) deve presentare una copia alla sede Inps. La presentazione del modello può essere effettuata

gratuitamente anche tramite i Patronati o inviata per posta. Per i lavoratori dipendenti, l'indennità è pagata dal datore di lavoro, al quale viene, poi, rimborsata dall'Inps. Per i lavoratori autonomi, il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps. L'assegno di maternità INPS La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino.

L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:

a) si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);

b) precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

La domanda va presentata alla sede Inps più vicina. L'assegno concesso dai Comuni di residenza alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2004 è di 29.016,13 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza. Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre. La domanda va presentata all'INPS entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.